

g 227

R A G I O N I

P E L


Dottor D. Michelangelo Pifanelli.



9.



*Reſte Caſar : Nullum eſt enim magno Principe immor-
talitatem meritoſo impendii genus , quam quod croga-
tur in poſteros : Locupletes ad tollendos liberos ingentia
praemia , & pares poena coherantur , pauperibus edu-
candi una ratio eſt bonus Princeps . Pan. Paneg. ad
Trajanum .*



Privilegj (1) perchè immediatamente si derivano così come le grazie dall' assoluto arbitrio de' Principi, senza che vi abbia parte la legislatrice necessità, siccome altro principio non riconoscono, che la magnanimità, e munificenza di chi li concede, così in essi ritengono tutto, ed intero il favore di coloro in grazia di cui veggonsi eglino concessi: tanto ciò è il vero, che siccome nelle cose di mero diritto, perchè han trà se gelosi rapporti, non è permesso uscire da cancelli in cui sono circoscritte per non renderle col-

A 2 la

(1) Allorchè ad una privata persona, o ad alcun ceto particolare s' irrogava qualche pena, o si stabiliva qualche premio, non si dicevano leggi già, perchè queste secondo *Ulpiano* nella l. 8. ff. de leg. non in singulas personas, sed generaliter constituuntur, ma Privilegj, che al dir di *Gellio Noc. Att. X. 20.* suonano lo stesso, che *Privata leges*. Presso i Romani nello Stato della Repubblica libera per la legge Decemvirale non nisi maximo comitatu s' irrogavano *Hein. antiq. Rom. l. 1. tit. 2. pag. 60.*, come che allora per la più s' intendevano in descrittorem partem, cioèchè fu traslatizio nel diritto Romano dalle leggi Attiche *Perit. ad leges Attic. l. 2. tit. 1. pag. 114.*, *Gerardo Noodt ad Pand. tit.*

la interpretazione maggiormente odiosa, così nelle giovevoli all'incontro è lecito a Prudenti secondo l'equità interpretarle, non per altra ragione se non perchè, sempre in loro maggiori cose concesse si credono, di quelle, esprimere si sian potute. Non è nostro intendimento usare di questa legale teoria, tutto che vera, per precipuo argomento della difesa, che debolmente imprendiamo del Dottor D. Michelangelo Pisanelli, come che ella si sia quì di buon ora allogata, ma di prevenire più tosto gl'animi di coloro, che dovranno giudicarne, che se d'altronde D. Michelangelo Pisanelli non volesse presaguirsi felice l'esito della causa, da questo solo bene potrebbe venture augurarsi, che la decisione ripeter si dee dalla interpretazione di un Privilegio, di tanta ampliacione capace, di quanta ne fusse alcun altro maggiore (1).

Narrazione del fatto.

TRÀ gl'altri Privilegi (2), che in questo felicissimo Regno si godono uno è quello, che si concede a'Padri, i quali lo stato forniscono di prole fino al numero di

*sit. de leg. & Senatusc. pag. 18. , ma ne' tempi più appresso denotarono più solvente beneficio, e favore, come leggiamo nel nostro diritto *Privilegia Creditorum, Privilegia Fisci &c.**

(1) Il Testo è della l. 3. ff. de Const. Prin. in cui il Giuriconsulto *Giuvolano* dice così: *Beneficium Imperatoris, quod a divina scilicet ejus indulgentia profiscitur, quam plenissime interpretari debemus.*

(2) Sebbene questo Privilegio nasca per disposizione del diritto commune, e propriamente dalla leg. *si quis Decurio* 24. Cod. de Decur. in cui l'Imperadore *Giuliano* dispone **SI QUIS DECURIO PATER SIT DUODECIM LIBERORUM**

(V)

di dodici . Di questo si credette già divenuto meritevole D. Michelangelo Pifanelli, allorchè addomandò

A 3 in

RUM HONORATISSIMA MUNERUM QUIETE DONETUR, da più alti principj però si ripete la origine sua , non pure dagl' eruditi Interpreti del diritto Romano , che da' nostri Prammatici istessi : di fatti basta dare un fuggevole sguardo agl'ottimi stabilimenti delle più ben regolate Republiche state finora al Mondo per rimaner persuasi della cura , che si davano nel promuovere le nozze , per lo nascimento ed educazione della prole , che ne erano le necessarie , non che volute sequele. Presso gl'Ebrei, per attestazione di *Giovanni Seldeno Jus Nar. & Gent. Secundum Dis. Hebraeor. lib. V. cap. VI.* Troppo strettamente interpretando il precetto divino , erano inescusabili coloro , che prima del vigesimo anno non si rinvenivano ammogliati (se pure non fossero stati o a Dio devoti , o per error di natura incapaci). Si prometteva a novelli mariti l'annua vacanza dai fastidj della guerra *Deut. XX. 7.* , e si aveva al dire di Maimonide per fabbricatore di un Mondo colui che accresceva di un anima l'Israello . Perpetua infamia recava presso di essi la sterilezza , di maniera che Id-dio stesso volendoli minacciare di un gran gastigo loro prefaggi ch' avrebbero durato tempo , in cui sette femine avrebbero desiderata le nozze di un Uomo solo.

Nicola Damasceno *Excerpta Peiresc. pag. 522.* loda un simile istituto presso i Persiani . *Quibus numerosa pro-tes est* , dice ei , *premium eo nomine a Rege ferunt ; Musonio* presso *Stobeo* parlando de' Greci *Serm. 73.* aggiunge : *Legumlatores utriq. sexui numerosa pro-lis premia , panamque sterilitatis statuerunt ;* e sebbene dai tempi di Cicope fuisse stato in Atene ricevuto il co-
stume

in Regia Camera ordinarfi l'informazione sulla esistenza di cinque suoi figli , e sei nipoti *ex filio* , e l'ute-

stume di non poter menare , che una sola moglie , non era ignoto però il plebiscito *extra ordinem* fatto , NE HOMINES DEFICERENT , ATQUE UT MULTITUDO SUCCRESCERET UNAM QUIDEM , ET LEGITIMAM UXOREM DUCENDAM , LIBEROS VERO ETIAM EX ALIA SUSCIPENDOS *Petit. leg. Act. lib. VI. tit. I.* Anzi vi era contro de' Celibi una pubblica accusa detta τὴν ἀγαπίου γράφην rapportata da Giulio Polluce nel *Onomastico. lib. VIII. cap. 6.*

I Lacedemoni al riferire di *Eliano var. hist. lib. 6. cap. 6.* avevano una legge . *ut qui tres filios suppeditaret Reip. ab excubiis liber esset , qui vero quinque ab omnibus muneribus vacationem haberet , e Stobeo Serm. 63.* ne rapporta un' altra , *Spartanorum lex pœnam statuit primam non ducenti Uxorem , aliam sero ducenti , tertiam ac gravissimam male ducenti ;* ciocchè non potè ritenere Zaccharia Ubero di non esclamar *Diff. Jurid. Phil. part. 2. dis. 4. cap. I. Hocine cuique vitio dabitur quod a fato pender , & prudentissimum quemquam fallit? cujus lege immortalis rerum humanarum ordo seritur?*

Roma nacque , per dir così , con le istesse leggi . Dopo la morte di Romolo , tra gl'altri Rè , che lo seguirono Numa le mantenne , e le accrebbe . Spirata con Tarquinio la Monarchia , nel governo Aristodemocratico passò la cura della loro osservanza a' Censori , che esigevano da' Celibi un' ammenna detta *æs Uxorium. Festus voce Uxorium ;* Giunse finalmente Roma in istato , in cui secondo l'Autore delle considerazioni sulle cagioni dell'ingrandimento , e della decadenza de' Romani , doveva novellamente lo stato soggiacere a cambiamenti , quantunque per allora non bene s'intendesse come , e

per

l'utero già pregno di D. Francesca Arcudi sua Nuora,
fogl. 1. Speditisi gl' ordini della Regia Camera, non
A 4 ebbe

per mano di chi, se non che poi surse Ottaviano Augusto (che afforbì tutto stanco dalle guerre Civili) il quale nel festo suo Consolato *jam potentia securum*, incominciò dice Tacito a dar leggi *quæis Pace, & Principe uterentur*: tra le altre secondo l'avviso di Lipsio *Enercit. ad Tacitum* (cheche altri si dica) vi fu la celebre legge Papia Poppea, che ferì per ristabilire l'Erario, e Roma, l'uno esausto, e l'altra desolata per le guerre Civili tra Mario, e Silla, Cesare, e Pompeo. Aveva la legge Papia Poppea due parti, distinte in varj capi, restituiti poi al loro genuino senso da Gio: Gotofredo, Lipsio, Eneccio, Antonio Agostino ed altri, l'una parte de *Maritandis Ordinibus*, detta perciò *lex Marita Scholi. ad Horat.*; l'altra de *caducis tollendis*, oppure *Caducagia*. Il primo passo, che questa diede egli si fu di abrogare la legge Voconia, che proibiva alle Donne di succedere *ab intestato*, seppure non fossero state consanguinee, sciogliendole ancora dalla perpetua tutela in cui si giacevano, per così allettarle alle nozze. Si stabilì che chi a Roma aveva tre figli, quattro in Italia, cinque nelle Provincie si andasse esente da ogni peso, con essere anzi ammesso a godere di quegli onori, e prerogative, che la legge a vantaggio loro aveva stabilito, onde Giovenale nella *Sat. 9. V. 84.* dice

. . . *Foribus suspende Coronas*

Jam pater es dedimus quod famæ opponere possis,

Jura parentis habes propter me scriberis hæres,

Legatum omne capis, nec non & dulce caducum

Commoda præterea junguntur multa caducis:

Si numerum si tres implevero.

ebbe a durar troppo , perchè l' esposto con vaevo-
 li attestazioni il Pisanelli verificasse , e pareva (1) , che
 per ottenere il Privilegio altro non si attendesse , che lo
 infantamento di D. Francesca , ma addivenne che Ella
 infantasse , di due Gemelle , delle quali una prima
 che uscisse fu morta , e l' altra , dopo essersi goduta
 dell' acqua Battesimale , e vivuta lunga durata di tem-
 po , per accidente soppravenutole anch' essa si morì . Da
 questo non per altro gravoso , forse perchè inaspetta-
 to avvenimento ha tolta ragione la Università di Tri-
 cese di opporsi al Pisanelli , e contrastarli la espedi-
 zione del Privilegio , estimando non altrimenti il par-
 to incapace di potersi beneficio godere , di quello ,
 lo fusse di vita . Ecco dunque il fatto che tiene so-
 speso l' aspettazione di D. Michelangelo Pisanelli , ecco
 in breve ciocchè la Regia Camera deve definire .

*Si esamina qual
 sia il tempo pro-
 prio per doman-
 dare, ed ottenere
 il Privilegio di
 Padre onusto .*

LE leggi al dire di Pomponio *l. 3. ff. de leg. Sena-
 tuscon. , & Cons. in his quæ in το πχαισον idest
 ut plurimum accidunt , non quæ ex παραλόγῃ idest ex
 inopinato constitui oportet ; e perchè nè Plebiscito , nè
 Senatusconsulto mai può tutti i particolari casi com-
 prendere l. 10. ff. de leg. & Senatuscons. , perciò si
 è dato luogo alla interpretazione de' Prudenti , i qua-
 li secondo il Giureconsulto Giuliano *leg. 17. ff. eod.
 cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est , is
 qui jurisdictioni præest ad similia procedere atque ita
 jus dicere .* Per questi principj adunque non avendo il
 caso nostro disposizione particolare dovremo avvalerci
 dell' interpretazione che nasca , e si derivi dalla legge.
 i Pru-*

(1) *Proc. fagl. 2. ad 11. Esame de' testimonj fol. 16.
 ad 21.*

(IX)

I Prudenti del foro hanno ragionevolmente distinti tre tempi parlando genericamente della espedizione di cotale Privilegio : Senza molto brigarci a tutti esaminarli useremo di Nicola Agata nelle fue ripetizioni al Reg. Moles *quest.4. §.7. de Immun.* Dice costui . Vi è un tempo in cui si può giustamente domandare in Regia Camera il Privilegio , un' altro che richiesto si consegua *Ministerio juris* , ancorche non v' intervenga il fatto del Giudice , e l' ultimo finalmente , che a chi l' abbia goduto , non viene per la morte de' figli tolto di poi .

Per potere addomandare il Privilegio basta avere undeci figli viventi , e l' utero pregnante , di fatti così , rapporta deciso S. Felice (1) . *In hoc nostro Regno servarur , quia habens filios undecim , & uoorem pregnantem obrinet privilegium.* Nè fuori di ragione è stato ciò da Pragmatici stabilito , ma appoggiati all' autorità di Paolo nella *l.7. ff. de statu hominum* in cui il Giureconsulto dice , che allorchè si tratta de' commodi di colui , che è peranche nell' utero ristretto , si ha come se di già nato fusse , *Qui in utero est perinde ac si in rebus humanis esset , custoditur quories de commodis ipsius partus queritur.* E la Regia Camera è contenta di avere spedite soltanto le Provisioni per l' informazione ; siccome attesta deciso il Reggente de *Marinis* nei decreti della Regia Camera *Arresto. 557.* tra Donato Lupo , col Regio Fisco , e l' Università di Castelgrande .

Il secondo tempo , che per noi si dovrebbe più lungamente esaminare , come quello , che più influisce nel caso nostro si è , se il Privilegio dalla legge Mi-

(1) *Decis. 391. num. 18.*

misterio juris, oppure *facto Judicis* s'impartisce. Ma bene siamo dispensati dal cennato Reggente Moles all'istesso recitato luogo, il quale sicuramente attesta, che l'immunità la quale nasce da questo privilegio si gode subito che la legge *fictione juris* la concede, senza che v' intervenga il fatto del Giudice, e così si ha deciso nell' anno 1512. e poi soggiunge: *Et ita reperimus observatum in Repertorio Manuscripto Petri Mesturii Regiæ Camerae Præsidentis p. 313. ubi duodecim filios habens si declaratur quod sit immunis an gaudere debet immunitate a tempore quo fuit effectus jure immunis, vel a die quâ fuit per Regiam Cameraam declaratus immunis? Vide in Reg. Comm. 21. fogl. 25. an. 1512. ubi extat declaratio Camerae, quod gaudeat eo tempore quo per juris dispositionem fuit effectus jure immunis.*

L'ultimo tempo da considerarsi si è allorchè goduto una volta l'immunità, per la morte di alcuno de' figli non va perduta, così *S. Felice* nella citata *decis. num. 28. Ammitti hanc immunitatem ex morte omnium filiorum communiter DD. consentiunt, non autem si plures moriantur, ut decisum refert Thorus in compendio part. 13. verbo Im.*

Poste per vere, come lo sono, e più precise queste legali analitiche definizioni ben si par chiaro, come tutte siano concorse nel caso di *D. Michelangelo Pisanelli* quelle circostanze di tempo valute da' *DD.* per lo conseguimento del Privilegio necessarie. Addomandò, come è detto, il *Pisanelli* in *Regia Camera*, che si fossero spedite le Provisioni in tempo, che già si ritrovava Padre insieme ed Avo, non pure di cinque figli è sei Nipoti viventi, ma mentre vi era l'utero di *D. Francesca* sua Nuora pregnante. Venne il tempo per cui ben potè dirsi il *Pisanelli* Padre di dodici figli, essendosi una delle

delle Gemelle battezzata , e lunga pezza tra viventi dimorata , per cui la legge che *statim* al dir di Ageta *beneficium concedit* ben potè partecipare quella immunità , che li spettava in virtù del Privilegio : e se finalmente D. Michelangelo dovette con molta noja soffrire l'immaturò rupimento di sua Nipote , non doveva ficuramente tristo rimanerfi per lo danno che le arrecava , poichè già per ministero di legge si era di quel Privilegio goduto , che per la morte d'alcuno de' figli non viene nè abrogato , nè tolto.

QUanto finora per Noi si è dimostrato basta a rendere giustificata quella parte della domanda del Pisanelli , che più influisce al conseguimento del Privilegio , resta ora di entrare nelle opposizioni , le quali la Università di Tricase a creduta fare , tratta più dalla maniera con cui avvenne l'infantamento , che dalla loro realtà . Ma quanto vada ingannata lo vedremo or ora . Si vuole dall' Università Contradittrice , che il parto fusse stato abortivo , e perchè tale incapace di goder beneficio veruno . Questo vien smentito non pure dall'esame del Pisanelli , ma da quello della parte istessa . Il Pisanelli allora , che si spedì le Provisioni per l'informazione se chiaro con attestazioni de' Medici , ed Ostetrici , che D. Francesca era gravida di sei mesi (1) ; or queste deposizioni furono ai cinque di Giugno del 56. , l'infantamento accadde ai 14. di Luglio , adunque il parto dovette essere settimestre . Così parimenti giudicò il Dottor Fabio Mecchi Fisioco esaminato per parte dell' Università . E forsi da re-
carfi

Si esamina la qualità del parto , e se si debba dire abortivo .

(1) Dorotea Peluso , ed Angiola Provenzale Ostetrici deposero così *fogl. 20 , O 21.* da' segni e computi a loro noti .

carfi in dubbio, che il parto settimestre sia vitale? E nota la disposizione della *leg. 12. ff. de statu hominum*, in cui il Giureconsulto Paolo dice: *Septimo mense nasci perfectum partum iam receptum propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis.*

Ma si dia all' Università, che il parto fosse stato nel principio dell' ottavo mese, bisognerebbe nuovamente richiamare dagl' oscuri Angoli delle scuole la tanto dibattuto controversia presso gl' Antichi, perchè si fusse giudicato vitale il parto di sette mesi, e non così quello dell' ottavo, se non che questo più di quello tale avrebbe potuto giudicarsi per qualche ne dice Zacchia, giacchè quanto più la cosa al suo termine si avvicina più perfetta deve stimarsi (1). Ma a

Noi

(1) La quistione se il parto ottimestre avesse dovuto giudicarsi vitale fu anche in Roma a' tempi di Gellio esaminata, e di cui egli medesimo fa menzione nelle *Notti Attiche lib. 3. cap. 16. Memini ego Rome*, ci dice, *accurate hoc, atque sollicitè questum, negotio non rei tunc parvè postulante, an octavo mense Infans enitèro vivus editus, & statim mortuus jus trium liberorum supplevisset, cum abortio quibusdam, non partus videretur mensis octavi intempestivitas.* Ma Gellio invidiando quasi il nostro piacere ne tace la decisione. È stato nondimeno questo luogo di Gellio accuratamente esaminato da Federico Bonaventura nel suo compendioso trattato *de partu octimestri cap. 34. Dum quibusdam*, dice il Bonaventura, *non omnibus octavo genitum abortionem visam fuisse scribit, satis aperte ostendit, eos, qui tunc Rome decernendis habebant potestatem nullo pacto definire voluisse octavo mense vivum editum, statim etiam mortuum, esse abortionem, ita ut liben-*

Noi non torna conto di entrare in 'cotal briga avendocene sciolti un' espressa legge dell' Imperador Giustiano, con cui decidendo le discordanti opinioni de' Sabbiniani, e Proculeani, i quali forte altercavano se dovesse rompere il testamento quel postumo, che nato appena vivo, dopo fuffesi morto, senza avere contestato il suo vivere con qualche vagito, e sovvenendosi l' Imperatore, che se muto si fuffe nato di questo istesso non farebbe stato capace, approvando l' opinione de' Sabbiniani, definì nella *leg. 3. Cod. de Posth. hered. Quod certatum est apud veteres Nos decidi-*

libentissime in contrariam inclinaverint. Quod si hac omnia animo versemur luce meridiana clarius erit, precipuum Gellii consilium in eo capite fuisse, ut pro vero receptam illam opinionem (octavo scilicet partum humanum nunquam edi vitatum) falsam esse, & gravissimorum auctorum testimonio, & rei ipsius eventu demonstrare. Vi fogggiunge i versi di Cecilio Comico rapportati dallo stesso Gellio al cennato luogo

Insolet ne mulier decimo mense parere?

Pol nono etiam, septimo, atque octavo.

Plinio *lib. 7. cap. 5.* dall' opinione di Aristotile *lib. 7. hist. anim.* ne dice: *Transatitium in Ægypto esse octavo gigni, & in Italia jam tales partus esse vitales contra prisorum opiniones.*

I Medici, però, i Matematici, e gli Aritmetici credertero dedurre dalla loro Filosofia, Matematica, ed Aritmetica, che l' ottimestre parto non fuffe vitale. Platonici dalla Musica, e da numeri, di cui era il loro Mondo composto, come lungo rapporta Censorino. *de die natali.*

I Caldei pensarono dedurre lo stesso della varia influenza,

za,

cidimus. Cum igitur is, qui in ventre portabatur præteritus fuerat, qui si ad lucem fuisset redactus suus hæres Patri existeret, si non alius eum antecederet, & nascendo ruptum testamentum faceret: si posthumus in hunc quidem orbem devolutus est, voce autem non emissa ab hac luce subtractus est, dubitabatur si is posthumus ruptum facere testamentum posset? Et veterum animi turbati sunt, quid de paterno elogio statuendum sit. Cumque Sabiniani existimabant, si vivus natus esset, & si vocem non emisit rumpi testamentum: apparetque, quod, & sit mutus fuerat hoc ipsum faciebat. Eorum etiam Nos laudamus sententiam, & sancimus, **SI VIVUS PERFECTE NATUS EST: LIGET ILLICO POST QUAM IN TERRA CECIDIT, VEL IN MANIBUS OBSTETRICIS DECESSIT**: nihilominus testamentum rumpi, hoc tantummodo requirendo si vivus ad orbem totus processit ad nullum declinans monstrum, vel prodigium.

Il celebre Antonio Perez (1) parlando sulla stessa legge dice così: *Quid de, eo dicendum qui nascitur mense festo, vel octavo? plerique idem, quod de partu abortivo censent, ut non rumpat testamentum, cum talis per rerum naturam vivere non possit, & paria sint non nasci,*
aut

za, e dominato degl' astri, onde dicevano nel primo mese regnando Saturno, nel secondo Giove, nel terzo Marte, nel quarto il Sole, (che per essere luminoso credevano, che allora s'infondesse l'anima,) nel quinto Venere, nel sesto Mercurio, nel settimo la Luna, (ed allora era vitale) nell'ottavo Saturno il quale per la siccità, e freddezza non poteva farlo dir tale. Opinioni in realtà false tanto, quanto la stessa Pagana Teologia.

(1) *Prælect. Cod. lib. 6. tit. 29. n. 15.*

(XV)

aut ira nasci ut vivere nequeat. Verum licet ex Medicorum sententia partus semestris, vel octimestris non sit vitalis, non ideo tamen minus testamentum rumpit natus vivus, cum Justinianus in dicta lege tantum vimin eo ponat, quod vivus in orbem hunc devolutus sit, sufficiatque ex sententia Ulpiani cum spiritu nascatur animal licet non integrum, atque ita judicatum refert Giphonius ad d. l. 3.

Alfonso Caranza nel dotto Trattato del parto ~~Il~~ ^{Il} mestre cap.

II. n. 37. ragiona in questo modo: Octostris quam brevissimo spatio vivens, naturaliter vivit, & ut ceteri recens nati septimo, nono, aut decimo mense vitæ hujus mortalis munia obit, ejus commoda sentit, vagit, videt, mammas fugit, animal est, homo est: Si interficiatur a patre, parridium committitur: Si extraneus eum enecaverit, vel subfocaverit, lege Cornelia tenetur. Quis ergo deinceps audebit dicere, eum, qui naturalitar vivit, civiliter non vivere? Tandem & a pietate Christiana clanculum ista sententia recedit. Hic enim, qui in octavo mense nascitur, Sacro Fonte lavatur: Traditur Ecclesiastica Sepultura; Et Cælo portitur. Denegabimus igitur successionem parentum in Terris, cui summus omnium Parens concedit hereditatem in Cælis? Par igitur est, ut quo momento vivit secundum naturam, & secundum legem vivere credatur.

Tutta finalmente la schiera de' Prammatici appoggiati su questa legge, anch' essi conchiudono (I). Ad nativitatem sufficit, quod vivus nascatur, & vagitum, ac vocem emittat, saltem judicio obstetricum peritarum in arte.

Quan-

(I) Menoch. conf. 244. n. 7., & 39. n. 3.
Franc. Guerra Narboria de arate an. 1. qu. 7.
Nicola Agera loc. cit.

Si risponde all'objezzioni dell'Università.

QUanto fin qui in poco d'ora per Noi si è detto, se non giugne a formare una intera, e compiuta difesa delle ragioni, che si spettano al Pisanelli, è almeno sufficiente per muovere la curiosità di chi volesse penetrando più in dentro formarne idea maggiore. Rimane solo di rispondere ad alcune obbezzioni proposte dalli difensori della Università, le quali comechè poche riguardano l'interno della causa, e le altre contengono alcune economiche definizioni, per seguir lo medesimo cammino tenuto dagli avverlarj rispettosamente rispondendo dalle ultime farem capo.

Per essi adunque si dice (1). L'Università di Tricase e Povera e'l Pisanelli è facoltoso, e ne' libri censuali si rattrova per considerevoli somme notato, le quali scemandosi verrebbe l'Università a soffrire un detrimento notabile molto.

Rispondiamo. Queste limitazioni, siccome non sono state apposte dal dritto comune, o da alcun altro Principe, che avesse moderata la concessione del Privilegio, meno si debbono attendere dal Foro, in cui se ciò dovesse aver luogo, non si otterrebbero più Privilegj secondo avvertisce S. Felice (2). *Sed istam limitationem rejicimus, sono sue parole, quæ non satis nobis placent, siquidem favor immunitatis non tam respectu facultatum Patris, & paupertatis publici conceditur, quam ex repleta Civitate hominibus; & si hæc admitteretur restrictio esset nullatenus his nostris temporibus praticare immunitatem, ubi pauca, aut nulla adest communitas, quæ pauper, aut mole debitorum gravata non sit, unde censendum non dari hanc restrictionem, prout nunquam in hoc*

(1) Proc. fogl. 48.

(2) S. Felice decis. 391. n. 25.

(XVII)

hoc Regno fuit practicarum, sed indistincte concessa immunitas nulla habita ratione facultatum Paris, & pauperatis Civitatis.

Si soggiunge . Che scemandosi la contribuzione del Pisanelli , si dovrebbe non senza manifesta ingiuria degl'altri Cittadini accrescere l'ongia, e pagare essi oltre il proprio l'altrui peso ancora , se pure non si volesse dire di ridurfi nella necessità di pagar meno alla Regia Corte, e con ciò inferirsi pregiudizio al Regio Fisco .

Quì si scorge chiara l'intensione degl'Avversarij in voler tramisciare l'interesse del Fisco, con quello de' particolari Cittadini per dare nuovo oppositore al Pisanelli . Ma siccome non è giusta la querela de' Cittadini, così neppure vi rimane l'interesse del Fisco, il quale bene può rimanere soddisfatto da sopra gl'altri per l'eminente ragione ch'egli hà nella esazione de' Tributi , e questa è la opinione di Antonio Perez (1), e di altri che han trattato de' deritti della Maestà per i proprj principj. *Quid ergo , dice il cennato Autore , si Princeps aliquem motu proprio exemerit a Tributis , an id sit oneris ceteris civibus ? . . . Puto hic distinguendum esse inter Principem Supremum, & inferiorem ut si ille onus imponat & ab eo aliquem eximat non teneatur quidquam de suo emolumento detrabere , sed adhuc integrum ab aliis recipiet .* Or dove e quì , e quale è l'interesse del Fisco? Se egli giustamente può esigger la contribuzione dagl'altri Cittadini .

Passa il Contradittore nuovamente al Parto , e niente avvifandosi della di lei doppiezza , lo vuole aborto, ed aborto poco men che mostruoso per avere esporta un poco foverchio in lungo l'orecchio sinistra .

Quì

(1) *Pract. Cod. lib.X. cap.16. num.32.*

Qui entriamo in un conflitto di deposizioni tra i testimoni dell' Università; e quelli dal Pisanelli esaminati, l'Ostettrice, a cui si deve maggior fede dice, che il parto uscì perfetto e nel settimo mese, tanto più che D. Francesca dopo pochi dì si levò di letto, ciocchè non avrebbe potuto avvenire se l'infantamento fusse caduto in mesi pari. Il Fisico Mecchi all' incontro depone così: *Che dall'osservazione fattane di essere l'orecchie attaccata al Cranio, e dalla picciolezza, come ancora dal respiro ineguale, il parto si morì non per male sopraggiuntole, ma perchè forse non giunto al settimo mese* (1).

Questo mi pare più tosto un indovinare, in realtà che ragionare con fondamento, ma che ne sia a Noi poco rileva essere esatti nei computi Lunari delle Ostettrice, e nelle analogistiche speculazioni de' Fisici. Conveniamo, che il parto sia nato vivo,

(1) Con gran franchezza dal Fisico Mecchi si dice, che la bambina era di vita incapace, mentrèche secondo la osservazione fattane, aveva un terzo solo di vita. *Bilangia* in realtà troppo esatta. Ma più specioso e quello, che li soggiunge. *E che se la Bambina mai fusse vivuta sarebbe rimasta debbole troppo, e snervata e poco abile per le sue funzioni.* Or che che si voglia con questo bel dire Noi siam sicuri almeno per legittima presunzione, che se ella fusse rimasta in vita non sarebbe stata da meno de' suoi Maggiori, secondo quel detto

*Fortes creantur fortibus & bonis,
Est in juvenis, est in aquis parrunt
Virtus, nec impecilem feroces
Progenerant Aquila Columbam.*

(XIX)

vo, che abbiassi con vagiti per ben tre volte fatto sentire, questo è ciò che, come sopra è detto l'Imperatore richiede, e da *Ulpiano* si vuole nella *l. 12. ff. de liberis & posthumis*, definendo che rompa il testamento colui che per uscire alla luce vi fu bisogno di aprirsi il ventre dalla Madre, ancorchè non per intero formato purchè però animato si fusse: *Quod dicitur filium natum rumpere testamentum, natum accipe, & si execto ventre editus sit: nam & hic rumpit testamentum scilicet si nascatur in potestate.* QUID TAMEN SI NON INTEGRUM ANIMAL EDITUM SIT, CUM SPIRITÙ TAMEN: *an adhuc testamentum rumpat? & hoc tamen rumpit.* Si dovrà andare in cerca d'altro? Colla legge di *Ulpiano* restano ferme qualunque esse si siano le deposizioni del *Pisanelli*, purchè dagl'Avversarj ci venga concesso quello, che per tutto il tratto della causa non han saputo, ne potuto contraddire, che il parto sia uscito di già animato.

Le altre obbiezioni non sono state tali che ci avessero potuto obligare a darle distintamente risposta, anzi dal solo esame restano smentite. Si farebbe soltanto desiderato che gl'onesti Difensori della Università si fussero rimasti dallo smaltire tante parole per persuadere un punto, che per essi non ammette dubbio, perchè se così si fusse fatto, non si farebbe incorso in quei tanti paralogismi, de' quali sono i capi ripieno, e si farebbe lasciata illesa la estimazione di alcune Persone familiari del *Pisanelli*, stata attaccata non so se Io dica per zelo del vero, o per animo mal conformato.

SI conchiuda adunque. Nella Causa presente, come è *Conchiusione.*
 stato facile osservare, non si han dovuto chiamare a difamina lunghi ed intralciati articoli di legge, ne
 con-

conciliare oscure antinomie , o risolvere altri dubj molti facili a trascorrere nel nostro Foro dalle misteriose , ed oscure immagini del diritto Romano , ma e convenuto ragionare di cose , che ricevono la loro definizione dalle prime naturali idee di quella equità , che è il fondamento precipuo della ragion civile di tutti i Stati . Si è detto dalla Concessione del Privilegio di Padre onusto , e della interpretazione , che egli aver dee sopra di ogn' altro maggiore . Si è parlato del tempo , in cui a ciascun divien lecito il domandarlo , ed alla legge di concederlo permesso . Si è esaminata la qualità del Parto , e se egli di goderlo se ne sia fatto capace col esser nato vivo , seguendo con Giustiniano la somiglianza di quel postumo , che nascendo in potestà impugna l'ultimo paterno elogio col solo aver dato con la voce segni di vita . Si è ultimamente risposto alle obbjezioni , e se ne è scoperto il fondamento , e la intenzione : onde non dubitiamo punto , che il Supremo Tribunale della Regia Camera non voglia interloquire a favore di D. Michelangelo Pisanelli per quei motivi di giustizia , e di equità di sopra esposti , che soli possono muovere la Maestà di sì Supremo Senato , maggiormente perchè si vede tolto di mezzo quel preteso interesse del Regio Fisco , al quale volontierosamente , seppur così fusse , rinunciarebbe per non pregiudicare a quella lode , che ragionevolmente se li deve , e che de' tempi di Trajano ancora si loda Plinio . *Quod semper Fiscus vincitur , non quia ejus unquam mala causa est , sed sub bono Principe .*

Cetera suppleant .

Napoli li 18. Ottobre 1759.

Gerardo Gorgoglione .

VAl
1516413